

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 339 Appellabilità delle sentenze

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'[articolo 360](#), secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'[articolo 114](#).

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'[articolo 113](#), secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.